

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1934 DEL 22/11/2024

### **OGGETTO**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA FONDAZIONE LUIGIA GASPARI BRESSAN ONLUS DI ISOLA VICENTINA PER L'ESECUZIONE DI PRELIEVI E RACCOLTA DI CAMPIONI ORGANICI. DECORRENZA DALL'1/01/2025 E FINO AL 31/12/2026.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 2027/24

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Presso l’U.L.SS. 8 Berica l’attività di prelievo è molto elevata e i punti prelievo attualmente attivi non coprono in modo omogeneo l’intero territorio dell’U.L.SS. Conseguentemente in alcune zone detti punti prelievo non sono di immediata fruibilità, per cui è sempre più sentita l’esigenza di distribuire maggiormente nel territorio le attività sanitarie al fine di concretizzare, quanto più possibile, i principi della medicina di prossimità, anche in considerazione del fatto che aumenta sempre più l’età della popolazione ed aumenta quindi la difficoltà per i cittadini anziani di raggiungere le sedi dei punti prelievo aziendali dislocati sul territorio.

In virtù di tale esigenza, è in essere da tempo una convenzione con la Fondazione “Luigia Gaspari Bressan” O.n.l.u.s., C.F. 80014130241 e partita IVA 01395670241, con sede in Via San Marco n. 21/d, Isola Vicentina per l’esecuzione di prelievi in sede e a domicilio e per la raccolta di campioni organici per conto dell’U.L.SS.

Da ultimo, la convenzione è stata rinnovata con deliberazione n. 161 del 02/02/2023 e la scadenza è fissata per il 31/12/2024.

In vista della scadenza, la Fondazione ha chiesto all’U.L.SS. il rinnovo dell’accordo per il biennio 2025-2026 rendendosi disponibile a raddoppiare da due a quattro i giorni settimanali destinati all’utenza esterna e chiedendo anche un adeguamento economico rispetto al rimborso degli anni precedenti passando da un rimborso di € 12.000,00 a un rimborso di € 24.000,00 all’anno.

A conferma dell’incremento dell’attività registrati già nel primo semestre 2024, il numero delle accettazioni eseguite dalla Fondazione per conto dell’U.L.SS. ammonta a n. 2741 con una previsione annua di n. 5482 in proiezione per l’intero anno 2024.

Il servizio verrebbe realizzato *in toto* dalla Fondazione con personale, mezzi e organizzazione propri a fronte di un rimborso spese forfettario annuo, fuori campo IVA, *ex art.* 1 e 4 D.P.R. n. 633/1972, pari a complessivi ed omnicomprensivi € 24.000,00 – per un totale di € 48.000,00 per il biennio – da porre a carico del bilancio sanitario anni 2025-2026.

Il Direttore f.f. dell’U.O.C. Medicina di Laboratorio ha espresso parere favorevole alla continuazione e all’estensione del servizio (senza tuttavia pronunciarsi sull’aspetto economico).

In ragione di quanto esposto si propone, pertanto, di approvare il rinnovo della convenzione tra l’Azienda U.L.SS. 8 “Berica” e la Fondazione “Luigia Gaspari Bressan” O.n.l.u.s. di Isola Vicentina (VI) per l’esecuzione di prelievi e raccolta di campioni organici, con decorrenza dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2026, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la convenzione tra l'Azienda U.L.SS. 8 "Berica" e la Fondazione "Luigia Gaspari Bressan" O.n.l.u.s. di Isola Vicentina (VI), per il periodo decorrente dal 01/01/2025 al 31/12/2026 per l'esecuzione di prelievi e raccolta di campioni organici alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare la U.O.C. Medicina di Laboratorio dell'U.L.SS. per la parte di collaborazione sanitaria del Punto Prelievi;
3. di dare atto che l'impegno di spesa derivante dalla convenzione di cui al punto 1 è pari a complessivi e omnicomprensivi € 48.000,00 che saranno versati dall'U.L.SS. alla Fondazione a titolo di rimborso spese forfettario annuo, fuori campo IVA, ex art. 1 e 4 D.P.R. 633/1972 e posti a carico del bilancio sanitario, al conto 55.06.20 – Rimborsi, Assegni e Contributi – per gli anni 2025-2026 nella seguente declinazione:

- anno 2025	€ 24.000,00
- anno 2026	€ 24.000,00
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**CONVENZIONE**

**PER PUNTO PRELIEVI E RACCOLTA DI CAMPIONI ORGANICI**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"**, di seguito denominata anche **"U.L.SS."**, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato

**E**

**la Fondazione "Luigia Gaspari Bressan" O.n.l.u.s.** di seguito denominata anche **"Fondazione"**, con sede e domicilio fiscale ad Isola Vicentina (VI), Via San Marco, 21/D – codice fiscale 80014130241 e partita IVA 01395670241, rappresentata dal legale rappresentante, dott.ssa Maria Rosaria Migliorin

**PREMESSO CHE**

➤ presso l'U.L.SS. l'attività di prelievo è molto elevata e che i punti prelievo attualmente attivi non coprono in modo omogeneo l'intero territorio dell'U.L.SS.;

➤ conseguentemente in alcune zone, ed in particolare per gli utenti del Comune di Isola Vicentina, detti punti prelievo non sono di immediata fruibilità per cui si sente l'esigenza di distribuire maggiormente nel territorio l'attività di prelievo anche in considerazione del fatto che aumenta sempre più l'età della popolazione ed aumenta quindi la difficoltà per i cittadini anziani di raggiungere le sedi dei punti prelievo aziendali dislocati sul territorio;

➤ la Regione Veneto con D.G.R.V. n. 2466 dell'1 agosto 2006 ha individuato i criteri e i requisiti specifici per i c.d. "punti prelievo per la raccolta di materiale organico" quali strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

➤ con nota agli atti la Fondazione ha chiesto all'U.L.SS. il rinnovo del rapporto di collaborazione per l'esecuzione di prelievi, in sede e a domicilio, e per la raccolta di campioni organici per conto dell'U.L.SS., per il biennio 2025-2026 rendendosi disponibile a raddoppiare da due a quattro i giorni settimanali destinati all'utenza esterna e chiedendo anche un adeguamento economico rispetto a rimborso degli anni precedenti passando da un rimborso di € 12.000,00 a un rimborso di € 24.000,00 all'anno;

➤ sulla richiesta è stato acquisito il parere del Direttore f.f. dell'U.O.C. Medicina di Laboratorio di Vicenza.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 - Oggetto**

La Fondazione si impegna a garantire l'attività pre-analitica di prelievo di sangue venoso e raccolta di campioni organici, ivi comprese quelle di prelievo domiciliare per conto dell'U.L.SS, mentre la fase analitica e post analitica (refertazione) sarà effettuata presso il Medicina di Laboratorio dell'U.L.SS. stessa.

La tipologia delle prestazioni sarà quella prevista dal Codice Veneto del Prescrivibile (di seguito CVP) vigente, nonché per quelli ivi non previsti, in subordine, dalla Guida alla Richiesta di Esami di Laboratorio dell'U.L.SS. (disponibile sul sito internet istituzionale [www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)).

#### **Articolo 2 – Modalità di erogazione**

L'attività pre-analitica di prelievo di sangue venoso e/o raccolta di campioni organici, anche a domicilio, sarà garantita da personale infermieristico della Fondazione che la stessa garantisce in possesso sia dei requisiti che del *training* formativo specifico per manovre di primo soccorso.

	L'attività pre-analitica di prelievo di sangue venoso e raccolta di campioni organici,	
	sarà effettuata presso il Centro Servizi della Fondazione il cui ambulatorio avrà	
	un'apertura settimanale al pubblico indicativamente di tre giorni lavorativi, fatte	
	salve esigenze diverse da parte dell'utenza, così come di seguito precisati:	
	➤ martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 6:30 alle ore 8:30 presso il Centro	
	Servizi della Fondazione;	
	Parimenti saranno garantite dal personale della Fondazione la consegna dei referti e	
	la gestione degli incassi: per il pagamento potrà essere ammessa solo moneta	
	elettronica (bancomat e/o carte di credito). L'Apparecchio POS è fornito	
	dall'U.L.SS. per il tramite del proprio Istituto Tesoriere.	
	Per quanto riguarda il servizio cassa, in particolare, ogni operatore incaricato alla	
	riscossione verrà fornito di una propria <i>password</i> allo scopo di accedere in modo	
	esclusivo alla rete informatica dell'U.L.SS.. Alla chiusura di ogni giornata dovrà	
	essere effettuata una stampa per ogni singolo "profilo utente" con il totale analitico	
	degli incassi. Il controllo sulle chiusure di cassa giornaliere saranno effettuate con	
	modalità da concordarsi tra le Parti.	
	<b>Articolo 3 – Attrezzature e materiali</b>	
	L' <i>hardware</i> per la gestione delle prestazioni (rete, P.C., stampante per etichette e	
	stampante per referti) sarà assicurato dalla Fondazione mentre sarà messo a	
	disposizione dall'U.L.SS. il <i>software</i> ed il materiale del sistema di prelievo	
	(provette, aghi, camicie e contenitori vari).	
	<b>Articolo 4 - Modalità di invio e trasporto materiale</b>	
	L'organizzazione del servizio compresa la procedura per l'invio dei campioni (tipo	
	di provetta o contenitore, modulistica, etc.) dovrà essere concordata la Medicina di	
	Laboratorio di Vicenza. Informazioni al riguardo potranno in ogni momento essere	

	reperate nella <i>Guida alla Richiesta di Esami di Laboratorio</i> dell’Azienda U.L.SS.	
	(disponibile sul sito internet istituzionale <a href="http://www.aulss8.veneto.it">www.aulss8.veneto.it</a> ).	
	I campioni saranno accettati dal Laboratorio entro le ore 13:00 dal lunedì al venerdì.	
	La Fondazione comunque garantisce a proprio carico il trasporto del materiale, con	
	le cautele idonee ed i mezzi atti a garantire l’affidabilità dei risultati e la protezione	
	igienica secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 3	
	dell’8 maggio 2003.	
	I referti sono disponibili sul sito <a href="http://www.aulss8.veneto.it">www.aulss8.veneto.it</a> ( <i>referti online</i> ).	
	<b>Articolo 5 – Aspetti economici</b>	
	L’U.L.SS. si impegna a riconoscere alla Fondazione, per la durata della	
	convenzione, e dunque per gli anni 2025 e 2026, un contributo economico forfettario	
	annuo di complessivi € 24.000,00= esenti I.V.A. per un totale di € 48.000,00 (esenti	
	I.V.A.) a ristoro delle spese sostenute per l’intera organizzazione ed il	
	funzionamento del punto prelievi che coinvolgerà personale medico, infermieristico	
	ed amministrativo presso la Fondazione.	
	La Fondazione si impegna ad emettere fattura per il contributo economico forfettario	
	annuo, I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10 punto 18 D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., entro	
	il mese di novembre di ciascun anno di competenza. L’U.L.SS. provvederà al	
	pagamento nei termini di 60 giorni dal ricevimento della fattura previa ricezione, da	
	parte della Fondazione, di una rendicontazione dell’attività svolta ovvero del	
	numero complessivo di prelievi eseguiti, differenziando quelli in sede e quelli a	
	domicilio, nel corso di ciascun anno, insieme al numero complessivo annuo di	
	materiali organici raccolti.	
	<b>Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile</b>	
	<b>esterno del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.</b>	



Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi agli esami di laboratorio è la Fondazione.

La Fondazione nomina l’U.L.SS. Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente accordo, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali della Fondazione e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L’U.L.SS., nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali, la Fondazione, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

### **Articolo 7 - Responsabilità**

La responsabilità dell'organizzazione, della definizione e applicazione delle procedure tecnico-operative ricadono sul Direttore della Medicina di Laboratorio dell'U.L.SS. (D.G.R. 2466 dell'1.8.2006).

Di conseguenza l'attività della Fondazione e del personale operativo si dovrà svolgere nell'osservanza delle disposizioni impartite.

La Fondazione è responsabile della gestione amministrativa (servizio cassa, consegna referti, archivio documentazione cartacea), della messa a disposizione del personale amministrativo oltre che di quello medico e infermieristico qualificato per l'esecuzione dei prelievi, anche a domicilio, e della raccolta dei campioni organici.

La Fondazione individuerà un referente amministrativo da comunicarsi alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS..

### **Articolo 8 - Durata**

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025** al **31 dicembre 2026** e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi scritti fra le Parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. Non è previsto il rinnovo tacito.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno validità solo dopo la sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

### **Articolo 9 – Inadempimento e recesso**

La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente accordo o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle "Parti" per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto.

La violazione a carico delle "Parti" e per quanto di propria competenza nella

	vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente	
	accordo in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra parte a risolverlo	
	automaticamente e di diritto.	
	Resta inteso fra le "Parti" che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo	
	esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche	
	alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con la	
	presente convenzione non fossero esperibili, l'accordo si risolverà automaticamente	
	e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per	
	iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le "Parti" concordano sin d'ora	
	che l'U.L.SS. sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze	
	relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione	
	dei relativi giustificativi.	
	Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da	
	ciascuna delle "Parti" nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata	
	cessazione del rapporto.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	<b>Articolo 10 - Foro competente</b>	
	Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente accordo. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il	
	Foro di Vicenza.	
	<b>Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo</b>	
	La presente convenzione:	

- è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis, allegato B del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;

- è sottoscritta con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 2 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

#### **Articolo 12 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vicenza, lì

per la Fondazione Luigia Gaspari Bressan

per l'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica

IL PRESIDENTE DEL CDA

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Maria Rosaria Migliorin)

(Patrizia Simionato)